

STATUTO
FONDAZIONE GASLININSIEME ETS

PREMESSE

1) Il Senatore Gerolamo Gaslini:

- per un atto d'amore e di solidarietà, in ricordo della figlia morta in tenera età, si è prefisso la missione di progettare e realizzare un grande ospedale pediatrico europeo a forte vocazione scientifica per assicurare all'infanzia la migliore assistenza possibile, sostenuta dalla ricerca più innovativa;
- con rogito Notaio Mario Bonini di Genova del 10 febbraio 1931, ha costituito l'Istituto Giannina Gaslini, Impegnandosi a costruire l'ospedale ad arredarlo a proprie spese, secondo le più perfette regole d'arte;- con rogito Notaio G.B. Schiaffino del 28/11/1949, ha successivamente costituito la Fondazione Gerolamo Gaslini, donandole, ancora in vita, tutto il suo consistente patrimonio, affinché devolvesse le proprie rendite e, occorrendo, i propri beni alla cura, difesa e assistenza dell'infanzia, della fanciullezza e in particolar modo al potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini;
- con le proprie donazioni in vita per la costituzione della Fondazione Gaslini e, ancor prima, come espressamente indicato nell'Atto Costitutivo dell'Istituto del 10 febbraio 1931, di quanto necessario "per costruire ed arredare" l'Istituto medesimo, auspicava "col proprio esempio, di stimolare la tradizione per cui il privato cittadino interviene ad integrare l'opera di assistenza sociale";

2) ad oggi l'attività di stimolo della propensione a donare richiede competenze specifiche al fine di incoraggiare la collettività e le imprese a contribuire a sostenere le finalità solidaristiche perseguite dall'Istituto, sia per quanto riguarda le attività di cura, ricerca e formazione, sia per quanto riguarda l'assistenza alle famiglie con bambini ricoverati;

3) l'Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Gerolamo Gaslini, al fine di sollecitare e coordinare con efficacia la raccolta fondi da privati, per sostenere, ad integrazione dei contributi pubblici, le attività assistenziali, di ricerca e di formazione dell'Istituto e le ulteriori iniziative atte ad accogliere ed assistere, anche indirettamente, le famiglie dei bambini ricoverati in situazione di difficoltà o di povertà, intendono dotarsi di una struttura a ciò dedicata.

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione GASLININSIEME", che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire



nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione potrà essere indicata anche, in sigla, come "GASLININSIEME ETS".

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Genova. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Natura della Fondazione

1. La Fondazione ha natura di Fondazione, nella forma di partecipazione.
2. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di beneficenza, solidarietà e pubblico interesse.
3. Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
4. Ha l'obbligo di impiegare le risorse disponibili e gli eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente e strettamente connesse.
5. Non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa.
6. È apolitica e apartitica.
7. Ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione.
8. Opera nel rispetto dei principi ispiratori dell'Istituto Giannina Gaslini, come voluti dal suo Fondatore e quali risultano dagli atti 10 febbraio 1931 a rogito notaio F. Bonini di Genova e 23 dicembre 1952 a rogito notaio G.B. Schiaffino di Genova, nonché dall'atto di costituzione della Fondazione Gerolamo Gaslini a rogito Notaio G.B. Schiaffino del 28/11/1949 e dagli Statuti nel tempo vigenti dell'istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Gerolamo Gaslini.

Articolo 5 - Finalità, Scopi e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,
 - lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017.
 3. La Fondazione svolge la propria attività a favore dell'Istituto Giannina Gaslini, senza limitazioni territoriali, nel settore della beneficenza, solidarietà e pubblico interesse.
 4. La Fondazione promuove direttamente o indirettamente le attività assistenziali, di ricerca, di formazione e innovazione dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova e ogni altra sua iniziativa, ivi inclusa l'assistenza e l'accoglienza alle famiglie e ai bambini in cura e in situazione di difficoltà o di povertà. Tali attività potranno essere realizzate anche attraverso l'acquisto e successiva donazione all'Istituto Giannina Gaslini, sulla base di procedure condivise con quest'ultimo, di macchinari, apparecchiature, impianti, dispositivi in genere, applicazioni o software.
 5. Per realizzare gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al raggiungimento degli stessi assumendo tutte le Iniziative opportune e necessarie. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essa provvede, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, a:



- organizzare attività di comunicazione finalizzata alla raccolta fondi e supportare la comunicazione istituzionale dell'Istituto Giannina Gaslini, volta a consentire al pubblico esterno di conoscere, a livello nazionale e internazionale, il valore e l'esperienza dell'Istituto, la sua missione di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e la sua offerta medico-sanitaria;
 - promuovere e realizzare la raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, da destinare al sostegno dell'Istituto e dei suoi progetti, sviluppando in tal senso lo spirito di collaborazione con le imprese e la società civile.
6. La Fondazione potrà, altresì:
- promuovere e sviluppare attività di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore (ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017), finalizzate alla crescita dell'Istituto Giannina Gaslini;
 - accogliere ed assistere, anche indirettamente, le famiglie dei bambini in cura e in situazione di difficoltà o di povertà;
 - supportare la formazione anche per l'innovazione di processi, lo sviluppo della ricerca e trasferimento della conoscenza e dei risultati, sia direttamente, sia mediante la partecipazione a soggetti preposti allo svolgimento di attività formative nel settore sanitario;
 - compiere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 6 - Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107 e dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Soci della Fondazione

1. Sono soci Fondatori l'Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Gerolamo Gaslini.
2. Possono ottenere la qualifica di soci Sostenitori e/o soci Partecipanti, a seconda del versamento delle quote di associazione distinte per fasce come stabilito dal Consiglio Direttivo e previa ammissione da parte del Consiglio stesso, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali e pluriennali) nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo;

3. La qualifica di socio Sostenitore e/o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo viene regolarmente versato;
4. Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori e dei Partecipanti per categorie di attività e contribuzione alla Fondazione.

Articolo 8 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - o dal fondo iniziale versato dai Fondatori e indicato nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante;
 - o dalle quote associative e dai contributi conferiti dai soci Sostenitori e Partecipanti;
 - o dalle somme di denaro e dai beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi inclusi eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità;
 - o dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle varie attività della Fondazione, nonché da quanto ricavato da servizi o da ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;
 - o dai contributi pubblici e privati e dai proventi derivanti da sponsorizzazioni.

Articolo 9 - Utilizzo del Patrimonio

1. Il Patrimonio viene utilizzato secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi della Fondazione ed è utilizzabile per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione, sempre che i fondi raccolti e le risorse conferite da terzi alla Fondazione non siano stati da questi vincolati ad uno specifico scopo o finalità con l'apposizione di un onere alle relative donazioni o lasciti. Anche in quest'ultimo caso, i fondi raccolti e le risorse conferite possono essere comunque utilizzati e/o trattenuti per la copertura dei costi diretti e generali sostenuti dalla Fondazione con riferimento allo specifico scopo o finalità oggetto dell'onere.
2. Nel rispetto di quanto sopra, il Patrimonio può essere utilizzato per:
 - o la gestione delle attività ordinarie della Fondazione;
 - o la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;
 - o il sostegno di iniziative realizzate dall'istituto Giannina Gastini o da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 10 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Presidente;



- c) il Segretario Generale;
- d) il Comitato del Garanti;
- e) l'Organo di Controllo.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri come segue
 - a) il Presidente di cui all'art. 14;
 - b) tre persone designate dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Giannina Gaslini, tra cui il Direttore Generale dell'Istituto;
 - c) due persone designate dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, tra cui il Vice-Presidente della Fondazione medesima;
 - d) due persone designate dal Comitato Sostenitori scelte tra i soci persone fisiche o giuridiche private;
 - e) una persona designata dal Comitato Partecipanti, scelta tra i soci persone fisiche o giuridiche private.
2. I componenti il Consiglio Direttivo di cui alle lett. d) ed e) sono designati dai rispettivi Soci secondo le seguenti modalità:
 - o se il numero dei soci Sostenitori della Fondazione è pari a uno, tale soggetto farà parte del Consiglio Direttivo a condizione che si tratti di persona fisica o giuridica privata;
 - o se il numero dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno, tale soggetto farà parte del Consiglio Direttivo a condizione che si tratti di persona fisica o giuridica privata;
 - o se il numero dei soci Sostenitori della Fondazione è superiore all'unità, essi dovranno costituire un Comitato Sostenitori e designare un membro del Consiglio Direttivo. Se il numero dei Soci sostenitori è superiore a 5, essi designeranno 2 membri del Consiglio Direttivo;
 - o se il numero dei soci Partecipanti della Fondazione è superiore all'unità, essi dovranno costituire un Comitato Partecipanti e designare un membro del Consiglio Direttivo;
3. I componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente, dal Direttore Generale dell'Istituto e dal Vice-Presidente della Fondazione Gaslini, che sono componenti di diritto per la durata del rispettivo mandato, salvo dimissioni motivate o revoca, restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Essi possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.
4. In via transitoria, il primo Consiglio Direttivo è composto come segue:
 - a) Il Presidente di cui all'art. 14;
 - b) tre persone designate dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Giannina Gaslini, tra cui il Direttore Generale dell'Istituto;

- c) cinque persone designate dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, tra cui il Vice-Presidente della Fondazione medesima;
5. I componenti del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, diversi dal Presidente, dal Direttore Generale dell'Istituto e dal Vice-Presidente della Fondazione Gaslini, che sono componenti di diritto per la durata del rispettivo mandato, restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al secondo esercizio. Essi possono essere nominati per altri due mandati triennali;
 6. Qualora, entro il secondo esercizio, non vi sia stato l'ingresso nella compagine della Fondazione di soci Sostenitori o Partecipanti o il numero di soci Sostenitori sia inferiore a 5 (cinque), per cui non possono essere designati dai soci Sostenitori e/o dai soci Partecipanti tutti o alcuni dei tre rappresentanti del Consiglio Direttivo previsti dal comma 1, la Fondazione Gerolamo Gaslini provvede a designare i componenti mancanti;
 7. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, designato da uno dei Fondatori, venga a cessare per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 (trenta) giorni il Fondatore che aveva proceduto alla designazione, mantenendo inalterati i termini di durata del mandato;
 8. Quando venga a cessare un componente designato dai soci Sostenitori o Partecipanti, la sua sostituzione avverrà ad opera del Consiglio Direttivo, secondo le modalità indicate nel comma 2, mantenendo inalterati i termini di durata del mandato;
 9. Ove nel corso del mandato triennale venissero a mancare i Soci Sostenitori o Partecipanti o il numero dei soci Sostenitori scendesse al di sotto di 5, il componente o i componenti del Consiglio Direttivo di designazione dei suddetti Soci decadranno automaticamente e la Fondazione Gerolamo Gaslini designerà i membri del Consiglio in sostituzione, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato triennale;
 10. Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere attribuito, per la partecipazione alle relative riunioni, un gettone di presenza. Ai Consiglieri destinatari di appositi incarichi o deleghe, attribuiti dal Consiglio Direttivo, potrà essere altresì corrisposto, per l'espletamento dei medesimi, un compenso, oltre ad un eventuale rimborso spese viaggio e soggiorno, secondo i parametri fissati nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, letta), del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni.

Articolo 12 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e può delegarli, ove delegabili ai sensi di legge, a singoli Consiglieri o, anche rilasciando apposita procura, ad altre persone facenti parte della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale;



- b) delibera l'ammissione dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti e approva i regolamenti dei rispettivi Comitati;
- c) delibera annualmente la programmazione delle attività;
- d) delibera eventuali modifiche statutarie, previo parere favorevole espresso dai soci fondatori;
- e) approva il Regolamento sul funzionamento degli Organi della Fondazione e le sue eventuali modifiche;
- f) definisce la struttura organizzativa della Fondazione ed il relativo Regolamento in coerenza con la realizzazione delle iniziative e dei programmi;
- g) delibera l'eventuale istituzione di Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 22;
- h) stabilisce le quote di partecipazione per l'ammissione dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti;
- i) previa apposita determinazione conforme dei soci fondatori, delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- j) delibera l'accettazione delle donazioni di denaro e di beni mobili e immobili che vengono a qualsiasi titolo, e da qualsiasi soggetto, conferiti alla Fondazione
- k) delibera l'accettazione di lasciti ereditari;
- l) delibera gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- m) nomina il Comitato del Garanti e l'Organo di Controllo, di cui rispettivamente agli artt. 16 e 17;
- n) nomina il Segretario Generale di cui all'art. 15.

Articolo 13 - Attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere ed all'Organo di Controllo almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno tre giorni) prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o telematico di 24 (ventiquattro) ore.
3. Il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, di regola individuato tra i Consiglieri o il personale della Fondazione o anche al di fuori di essa.
4. In caso di assenza, per qualsiasi causa, del Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona componente del Consiglio, più anziana di età tra quelle designate dall'Istituto Giannina Gaslini.

5. Per la validità della riunione è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Per deliberare modifiche statutarie, ovvero lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio. L'Assunzione di dette deliberazioni è comunque subordinata alle preve e conformi determinazioni dei fondatori.
7. In caso di parità di voti espressi, prevale quella del Presidente o, in caso di sua assenza, quello di chi ne fa le veci, purché siano in carica almeno tre consiglieri.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza od audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi il Consiglio si riterrà riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
9. Delle riunioni viene redatto processo verbale su apposito libro bollato e vidimato, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante la seduta.

Articolo 14 - Presidente

1. La carica di Presidente è ricoperta dal Presidente dell'istituto Giannina Gastini che, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare, anche in via continuativa, ad altri Consiglieri compiti/attività rientranti nelle proprie attribuzioni. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e costituisce altresì espressione della missione di quest'ultima e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni benefiche e in essa si rende interprete di istanze e attese per il sostegno dovuto all'istituto Giannina Gaslini.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - b) stabilisce l'Ordine del giorno del Consiglio Direttivo, anche sulla base di proposte avanzate da altri membri del Consiglio stesso. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché ricevute dal Presidente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione;
 - c) previa deliberazione del Consiglio, promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie;
 - d) nomina, sulla base dei poteri conferitigli dal presente Statuto o di apposite delibere e/o deleghe del Consiglio Direttivo, procuratori o procuratrici speciali per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti;
 - e) adotta in via d'urgenza, atti di competenza del Consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva.



3. Il componente più anziano di età, tra quelli designati dall'Istituto Giannina Gaslini, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, per qualsiasi motivo.

Articolo 15 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica;
2. Il Segretario Generale è a capo della struttura organizzativa e del personale, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio Direttivo, anche tramite il rilascio di apposita procura. In particolare, il Segretario Generale dirige gli uffici e il personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
3. Il Segretario Generale è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
4. Il Segretario Generale deve perseguire il raggiungimento degli obiettivi annualmente prefissati dal Consiglio Direttivo;
5. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo per un periodo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.

Articolo 16 - Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti vigila sulla coerenza delle attività della Fondazione rispetto ai valori perseguiti.
2. È composto da 3 (tre) membri esterni ai Fondatori e alla Fondazione GASLININSIEME, di cui:
 - a) uno designato dalla Fondazione Gerolamo Gaslini con funzioni di Presidente;
 - b) uno designato dall'Istituto Giannina Gaslini;
 - c) uno designato dal Comitato Sostenitori, ove esistente, ed in mancanza dalla Fondazione Gerolamo Gaslini.
3. I componenti del Comitato dei Garanti rimangono in carica 3 (tre) anni e possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.
4. In via transitoria i componenti del Comitato dei Garanti nominati nell'atto costitutivo della Fondazione restano in carica sino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al secondo esercizio. Essi possono essere nominati per altri due mandati triennali.
5. I membri del Comitato devono essere scelti tra persone con esperienza e qualificazione nell'ambito dei settori di operatività della Fondazione. Il loro incarico è gratuito.
6. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si dota di un Regolamento interno.
7. Il Presidente della Fondazione o almeno un terzo dei consiglieri della stessa possono richiedere al Comitato di esprimere il proprio parere, peraltro non vincolante, in

ordine agli argomenti oggetto dell'interpello. Il Comitato può, altresì, essere sentito dal Consiglio Direttivo ove ne faccia richiesta il Presidente della Fondazione o almeno un terzo dei consiglieri della stessa.

8. A sua volta il Comitato può richiedere di essere sentito dal Presidente della Fondazione, ovvero dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, di cui all'art. art. 30 D. Lgs. 117/2017, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 c.c., che restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.
2. I componenti effettivi sono designati come segue:
 - a) uno dal Consiglio Direttivo della Fondazione Gerolamo Gaslini con funzioni di Presidente;
 - b) uno dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Giannina Gaslini;
 - c) uno dal Comitato Sostenitori ove esistente, in mancanza, dal Consiglio Direttivo della Fondazione Gerolamo Gaslini;
3. I componenti supplenti sono designati come segue:
 - a) uno dal Consiglio Direttivo della Fondazione Gerolamo Gaslini;
 - b) uno dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Giannina Gaslini;
4. L'Organo di Controllo presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le funzioni stabilite dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, al quale viene fatto espresso rinvio.
5. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche per via telematica, con modalità atte a rendere edotti i componenti in tempo reale degli argomenti in discussione e con invio contestuale dei documenti relativi alla riunione, con verbale redatto a cura del Presidente dell'Organo di Controllo.
6. L'Organo di Controllo e i soggetti incaricati della revisione legale, ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Articolo 18 - Organo di revisione legale dei conti

1. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dell'Organo di Revisione in forma collegiale.
2. Salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, l'Organo di revisione legale dei conti coincide con l'Organo di controllo, laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.
3. Laddove il Consiglio Direttivo deliberi di affidare la revisione legale dei conti ad un organo separato, l'incarico viene conferito per la durata di tre esercizi ad un revisore contabile o ad una società di revisione scelti, previa acquisizione del parere



dell'Organo di Controllo, dal Consiglio Direttivo stesso, il quale determina anche il corrispettivo spettante per l'incarico.

4. L'incarico scade alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica del revisore.

Articolo 19 - Comitato Sostenitori

1. Il Comitato Sostenitori è composto da persone fisiche, da rappresentanti delle associazioni, delle persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici sia privati che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro.
2. Il Comitato Sostenitori esprime uno o due membri in Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 11.
3. Il Comitato Sostenitori è informato dai propri rappresentati nel Consiglio Direttivo sulle attività poste in essere dalla Fondazione, ed in particolare su quelle di fundraising;
4. Il Comitato Sostenitori ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di:
 - a) supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
 - b) individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - c) formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
5. Il funzionamento del Comitato Sostenitori e le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Comitato Partecipanti

1. Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, da rappresentanti delle associazioni, delle persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici sia privati che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro.
2. Il Comitato Partecipanti esprime un membro in Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 11.
3. Il Comitato Partecipanti è informato dal proprio rappresentato nel Consiglio Direttivo sulle attività poste in essere dalla Fondazione, ed in particolare su quelle di fundraising;
4. Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avrà il compito di:
 - a) supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
 - b) individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- c) formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 5. Il funzionamento del Comitato Partecipanti e le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Comitato delle Associazioni Accreditate

1. Il Comitato delle Associazioni Accreditate è composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle Associazioni accreditate presso l'Istituto Giannina Gaslini;
2. Il Comitato delle Associazioni Accreditate può chiedere che un proprio rappresentante sia sentito in Consiglio Direttivo;
3. Il Comitato delle Associazioni Accreditate ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di:
 - a) supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi.
 - b) individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo.
 - c) formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
4. Il funzionamento del Comitato delle Associazioni Accreditate e le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Comitati scientifici e di indirizzo

1. Allo scopo di definire il programma, l'organizzazione e la valorizzazione di singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo, il Consiglio Direttivo può avvalersi di Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 12 punto 7) del presente Statuto.
2. L'istituzione dei Comitati avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che ne determina la composizione, le funzioni e la durata e gli eventuali oneri.
3. Lo scioglimento anticipato dei Comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Documento programmatico

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il documento programmatico relativo all'attività di beneficenza da svolgersi nell'esercizio successivo.

Articolo 24 - Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e una Relazione sull'attività svolta, predisposti dal Consiglio medesimo entro il 30 aprile.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
4. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione ai Fondatori, che potranno proporre osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati ai Fondatori.

Articolo 25 - Scioglimento

1. La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal Codice civile secondo le disposizioni e le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo nomina uno o più soggetti liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione.
2. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/2017, a favore di altri Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 26- Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme di legge in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Paolo Fomente Notaro

